

## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo sull'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso.

Attraverso un sistema di **detrazione** e **rivalsa**, l'imposta grava sul consumatore finale, invece per il soggetto passivo d'imposta – (l'imprenditore o professionista) – l'IVA resta neutrale.

Il soggetto passivo d'imposta, cioè colui che cede beni o servizi, detrae l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati.

L'IVA pertanto rappresenta un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il **contribuente di fatto** (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico e il **contribuente di diritto** (di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, sebbene per lui l'imposta resti neutrale.

## PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:

- **presupposto oggettivo**: deve trattarsi di cessione di beni o di prestazione di servizi;
- **presupposto soggettivo**: deve essere effettuata nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate tra privati;
- **presupposto territoriale**: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello Stato.

Le operazioni si considerano eseguite e quindi l'imposta deve essere applicata nel seguente momento (momento impositivo):

- per le *cessioni di immobili*, quando viene stipulato l'atto o al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale;
- per le *cessioni di beni mobili*, quando avviene la consegna o la spedizione del bene, o quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà;
- per i servizi, all'atto del pagamento;
- in ogni caso *il pagamento anticipato* rispetto ai momenti appena descritti comporta che l'operazione si considera già effettuata al momento del pagamento in relazione all'importo pagato;
- si considerano effettuate, a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa fattura.

Si noti che al momento impositivo dell'operazione nasce il debito dell'imposta nei confronti dello Stato (si dice che l'imposta **diventa esigibile**) ed il soggetto passivo deve versarla all'[Erario](#) tramite le liquidazioni periodiche previste; inoltre a partire dal momento impositivo delle operazioni decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Eccezioni alla regola dell'esigibilità immediata alcune operazioni; per esse il debito d'imposta non nasce al momento dell'emissione della fattura ma all'atto del pagamento del corrispettivo. Si tratta delle operazioni effettuate dalle imprese e dai professionisti con un volume d'affari inferiore a 200.000 euro per le quali si eserciti la relativa opzione, nonché di quelle svolte in favore di amministrazioni pubbliche, le quali hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto, applicando le regole ordinarie dell'esigibilità immediata, i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un'imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.

## **EVASIONE IVA**

Poiché il pagamento dell'IVA è basato su scontrini, ricevute fiscali e fatture, per l'IVA è diffuso il fenomeno dell'[evasione](#). Vi sono due scenari. In uno il contribuente di diritto (impresa o lavoratore autonomo) incassa l'IVA dal contribuente di fatto

(cliente/committente, consumatore) senza emettere né scontrino, né ricevuta fiscale, né fattura. L'imprenditore poi non dichiara e non versa l'IVA. Nel secondo scenario l'imprenditore, per es. un professionista, collude con il cliente, offrendo uno sconto pari all'IVA in cambio di un accordo a non pretendere l'emissione di ricevuta fiscale o fattura. Il vantaggio per il contribuente di diritto è che non essendoci traccia dell'avvenuta transazione, il guadagno può essere occultato dalla dichiarazione dei redditi con conseguente evasione di imposta sul reddito.

## TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IVA

•**Fuori campo IVA:** sono operazioni per le quali non ricorre il presupposto territoriale in Italia; se ricorre in un altro Stato U.E., qui sarà assoggettato ad IVA; se rileva territorialmente in un paese non U.E. sarà assoggettata all'imposta prevista dalle leggi locali. Le operazioni fuori campo IVA non sono di regola soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale.

•**Imponibili:** quando soddisfano le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;

•**Non imponibili:** quando riguardano beni o servizi scambiati a livello internazionale. Costituiscono esempio di operazione non imponibile le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa;

•**Esenti:** quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.

## **IMPORTAZIONI**

Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unione Europea, che devono assolvere l'IVA al momento dell'entrata nell'U.E. È compito delle autorità doganali emettere un documento denominato bolla doganale, nel quale l'importo del bene viene assoggettato all'aliquota IVA di competenza e all'eventuale dazio: l'importo totale deve essere pagato dall'importatore.

Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana e dell'eventuale dazio il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando nella disponibilità dell'importatore. Per gli scambi di beni tra paesi U.E. (operazioni intracomunitarie) vige una normativa speciale di carattere transitorio.

## **ESPORTAZIONI**

Per i beni esportati il cedente (la parte venditrice) non richiede il pagamento dell'imposta al compratore, ma deve comunque emettere la fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell'operazione. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.

Un soggetto esportatore abituale (che quindi non applica l'IVA sulle esportazioni dei beni), dopo il rilascio di una lettera d'intenti al suo fornitore o all'Ufficio doganale, può chiedere che sui suoi acquisti o importazioni di beni non sia applicata l'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond).

## **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**

Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti all'Unione Europea, e in ambito IVA è stato introdotto il regime transitorio della tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario.

Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente ad un altro Stato dell'[Unione Europea](#) è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'IVA. Tramite il

meccanismo del reverse charge, l'importo dell'IVA viene, da un lato, versato allo Stato con una registrazione sul registro delle vendite; dall'altro lato, lo stesso importo può essere portato in detrazione con una registrazione sul registro degli acquisti.

Ogni scambio di beni rilevante ai fini dell'IVA intracomunitaria deve venire indicato nel modello riepilogativo Intrastat degli acquisti e delle cessioni, da presentarsi all'Agenzia delle Dogane. I soggetti passivi IVA di Stati membri UE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono richiedere presso l'Agenzia delle Entrate del proprio Stato l'iscrizione al V.I.E.S., il Sistema di scambio di informazioni sulle Partite IVA.

## **DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO**

### **Concetto di Valore Aggiunto Economico – Statistico.**

Secondo il concetto economico –statistico, per valore Aggiunto si intende quel valore risultante dalla differenza fra il valore dei beni che entrano in ogni impresa come materie prime ed accessorie in un certo lasso di tempo e il valore di quelli che ne escono come prodotti finiti nello stesso lasso di tempo.

In altri termini, il valore aggiunto economico – statistico si determina contrapponendo i **Costi** alla **produzione**.

### **Concetto di Valore Aggiunto Fiscale.**

Scopo del tributo è quello di tassare soltanto il valore aggiunto al prodotto da ciascuna impresa durante ogni fase del ciclo produttivo e distributivo.

Ciò vuol dire dunque che si deve tassare soltanto quella parte di valore dei beni che non sia stata ancora tassata.

Tenuto presente che l'imposta deve colpire il consumo( cioè il venduto ) e non la produzione, è stato stabilito che il valore aggiunto fiscale si determina contrapponendo gli acquisti ai ricavi, anziché ai costi alla produzione.

Quindi, il *valore aggiunto fiscale* è basato sulla differenza tra il valore di tutti i beni e servizi che una impresa acquista da altra impresa (cioè tutti i costi esterni) per impiegarli nel processo produttivo e distributivo e il valore delle merci e servizi che la stessa impresa vende (cioè i ricavi) ad altre imprese.

In pratica, il Valore Aggiunto è costituito:

- dalle remunerazioni del personale e oneri relativi sia per la produzione che per la vendita;
- spese generali;
- dall'interesse sul capitale investito;
- dal profitto imprenditoriale.

## **Tutte le tipologie di fattura**

Non esiste un solo tipo di fattura. Impara a riconoscere le singole tipologie, ognuna con le proprie peculiarità per usarle nel modo più appropriato.

### **DDT (non è una fattura ma è utile conoscerlo)**

La fattura è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto di vendita. Quando, però, essa è emessa in data successiva a quella di consegna della merce, la normativa fiscale impone che sia preceduta dall'emissione del documento di trasporto (D.D.T.).

Il DDT, introdotto con il D.P.R. 14/08/1996 n. 472, è il documento che accompagna i beni durante il trasporto. Esso ha sostituito la bolla di

accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni di merci. Il DDT deve contenere i seguenti elementi:

- la data di emissione e il numero progressivo attribuito;
- i dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e numeri di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);
- i dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale e indirizzo);
- la natura, qualità e quantità dei beni trasportati;
- l'indicazione della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un vettore;
- la data di effettiva consegna della merce, se questa avviene successivamente alla data di emissione del DDT.

L'indicazione della **causale del trasporto** è obbligatoria solo nel caso in cui sia diversa da "Vendita", ad es. Conto Lavorazione, Conto Riparazione, ecc.

I documenti di trasporto devono essere emessi in duplice esemplare, anche se, per ragioni organizzative della ditta venditrice, sono ammesse anche copie supplementari. La firma di chi ritira la merce, fatta sull'esemplare trattenuto dal venditore, non è obbligatoria, ma può rivelarsi molto utile nel caso di contestazioni tra le parti o in una causa legale.

### **Fattura immediata**

La fattura immediata deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente (anche a mezzo di sistemi elettronici) **entro lo stesso giorno** di effettuazione della vendita o prestazione del servizio. Da ciò si evince che la fattura immediata non ha carattere accompagnatorio, per cui i beni venduti possono viaggiare senza alcun documento.

## Fattura differita

Quando i beni oggetto della vendita sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT), si ha la fatturazione differita, che deve essere fatta **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettiva consegna della merce. Ad esempio, se il DDT viene emesso il 30 aprile ma la merce parte il 2 maggio, la fattura deve essere emessa entro il 15 giugno. Tuttavia nell'uso comune si preferisce emettere la fattura differita entro il mese di emissione dei documenti di trasporto. A discrezione dell'azienda emittente, poi, la fatturazione differita può essere riepilogativa, cioè raggruppare in un unico documento tutti i beni venduti ad uno stesso cliente nel corso dello stesso mese, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto.

## Fattura accompagnatoria

La fattura accompagnatoria riunisce in uno stesso documento gli elementi della fattura e le informazioni sul trasporto dei beni venduti; pertanto, come il DDT, **accompagna la merce** durante il viaggio.

## Nota di accredito e di addebito

Altresì conosciute come **note di variazione**.

La nota di **accredito** è il documento di rettifica redatto dal venditore per stornare, totalmente o parzialmente, importi precedentemente fatturati ad un cliente, ad esempio resi di merce o errori sui prezzi esposti in fattura.

La nota di **addebito**, invece, è il documento emesso dal venditore quando ha la necessità di integrare importi esposti in una fattura precedentemente emessa, ad esempio un prezzo inferiore a quello concordato con il compratore.

## Fattura pro-forma

La fattura pro-forma (poco usata e senza valore ai fini fiscali) non è una vera e propria fattura, ma una sorta di **anticipazione di una fattura** che verrà emessa in un secondo momento e viene usata solitamente nelle transazioni con l'estero al fine di far ottenere al cliente delle aperture di credito dagli istituti bancari. Leggi di più su "[fattura pro-forma: significato, cos'è e a cosa serve](#)".

## Parcella e avviso di parcella

Questi tipi di documenti sono utilizzati dai liberi professionisti e dagli studi professionali.

La **parcella** è il documento equiparato alla fattura che espone le spese e le competenze relative ad una prestazione professionale ed è emesso ad effettivo pagamento del corrispettivo da parte del cliente.

L'**avviso di parcella**, invece, è il documento che precede l'emissione della parcella; non ha alcun valore fiscale e viene usato unicamente per informare il cliente sull'entità del compenso da pagare al libero professionista.

## LA FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#) pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per supportare gli operatori Iva, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.

È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.

#### ATTENZIONE

Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

#### **Cos'è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta**

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

- 1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- 2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di "postino" che svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura

- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

#### ATTENZIONE

Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. "fattura (elettronica) differita" entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72.

Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell'operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

#### **Chi è esonerato dall'emissione della fattura elettronica**

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

#### ATTENZIONE

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

### **Quali sono i vantaggi della fattura elettronica**

La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti.

Quest'ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all'apposito servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language), è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall'acquisizione manuale dei dati.

Infine, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI), si incrementa l'efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

La fattura elettronica, poi, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale. Infatti:

- per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall'art. 22 del Dpr n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l'Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste dal provvedimento dell'Agenzia stessa, viene meno l'obbligo di tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972)
- per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2

anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all'art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).

- qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e descritto nel capitolo 3 di questa guida.

#### ATTENZIONE

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all'art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente.

## **SCHEMA GENERALE DEL SISTEMA FISCALE ITALIANO**

I tributi si suddividono in: Imposte, Tasse, Contributi

- Le Imposte sono tributi che i cittadini pagano in relazione alla loro capacità contributiva indipendentemente dal grado di utilizzo dei servizi.

- Le Tasse sono tributi che i cittadini pagano per ottenere un servizio pubblico o una concessione.

- I Contributi sono tributi che i cittadini pagano per usufruire di servizi differenti da quelli forniti con le tasse: contributi previdenziali, di bonifica di urbanizzazione.

Caratteristiche dell'imposta sono: presupposto: esistenza formazione o uso di ricchezza soggetto: titolare dell'imposta imponibile: ammontare della ricchezza assoggettabile a imposta aliquota: percentuale di imponibile che forma l'imposta

- Imposte dirette: colpiscono la ricchezza in quanto esiste (patrimoniale) o fluisce verso un soggetto (sul reddito):

Imposte indirette: colpiscono la ricchezza quando viene utilizzata (IVA); Imposte straordinarie: a necessità definite "una tantum"; imposte personali: colpiscono la ricchezza del soggetto con riguardo alla sua situazione particolare; imposte reali: colpiscono le ricchezze in quanto tali senza riguardo alla situazione del soggetto possessore; imposte proporzionali : hanno un'aliquota fissa; imposte progressive: l'aliquota aumenta all'aumentare dell'imponibile, ma per scaglioni;

Tutti i soggetti che hanno redditi colpiti da imposta devono presentare annualmente una denuncia su appositi modelli, calcolare l'imposta e versarla alle scadenze.

## **PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE**

### **-DIRETTE**

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF): diretta, personale. progressiva per scaglioni. Al reddito complessivo si sottraggono gli oneri deducibili e si ottiene l'imponibile e su questo si calcola l'imposta lorda. a questa si tolgono le detrazioni ammesse e si ottiene l'imposta netta da versare in due quote: acconto e saldo. Imposta sul Reddito delle Società (IRES): diretta personale e proporzionale colpisce i redditi delle società di capitali. cooperative... Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP): diretta, reale, proporzionale. colpisce il valore della produzione netta, riguarda la produzione lo scambio di beni prestazione di servizi.

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI): diretta, reale, proporzionale. patrimoniale. Aliquota decisa dai comuni. colpisce i terreni e i fabbricati sulla base del valore catastale.

## **-INDIRETTE**

- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): grava con un'aliquota differente a seconda dei beni sul prezzo di tutte le merci e servizi. Colpisce tutti i trasferimenti di beni.
- Imposta di Registro: deve essere pagata per la registrazione obbligatoria di atti di trasferimento di diritti reali immobiliari e contratti di locazione...
- Imposta Ipotecaria e Catastale: colpisce con una percentuale fissa il valore dei diritti reali trasferiti, dovuta per i beni iscritti in catasto che in seguito al trasferimento dei diritti che li riguardano devono essere volturati.

## **CONTRATTI**

### **1. CONTRATTO D'OPERA**

è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari e senza vincolo di subordinazione

### **2. CONTRATTO DI APPALTO**

è il contratto con cui una parte (Appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (Committente o Appaltante) un'opera o un servizio.

### **3. CONTRATTO DI TRASPORTO**

è il contratto con il quale un Vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire da un luogo all'altro cose o persone.

(\*) Vettore: imprenditore di trasporti (persone o merci).

#### **4. MANDATO**

in diritto è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto Mandatario assume l'obbligazione di compiere una o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto Mandante.

#### **5. CONTRATTO DI SPEDIZIONE**

è un mandato col quale lo Spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e compiere le operazioni accessorie.

#### **6. CONTRATTO DI AGENZIA**

nel diritto del lavoro italiano, è un contratto con cui una parte, detta "Agente" assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra persona, detta preponente, contro retribuzione, la conclusione di contratti di zona determinata.

#### **7. CONTRATTO DI MEDIAZIONE**

Il codice non dà una definizione della Mediazione. E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754). Coloro che concludono l'affare si chiamano intermediati.

#### **8. CONTRATTO DI DEPOSITO**

è il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante o deponente) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di conservarla.

Quindi da luogo ad una operazione imponibile, l'obbligazione di fare, non fare e di permettere se collocata all'interno di un rapporto sinallagmatico, nell'ambito del quale avviene uno scambio reciproco di prestazioni tra le parti.